



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1359

Data 18/08/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DIDATTICA TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA DEL DIPARTIMENTO MESVA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione didattica tra l'Università degli Studi dell'Aquila e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica del Dipartimento Mesva dell'Università degli Studi Dell'Aquila. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che la UO di Fisica Sanitaria della ASL di Pescara non è parte della rete formativa di altro Ateneo;

VISTO l'allegato schema di convenzione didattica tra l'Università degli Studi dell'Aquila e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica del Dipartimento Mesva dell'Università degli Studi Dell'Aquila predisposto dal medesimo ateneo;

DATO ATTO che l'Università degli studi dell'Aquila ha adeguato lo schema di convenzione allegato secondo la disposizione della direzione amministrativa Asl prot. 0074418/24 del 08/08/2024 in materia di trattamento dei dati personali per i tirocini formativi;

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per convenzione didattica tra l'Università degli Studi dell'Aquila e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della Azienda nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica del Dipartimento Mesva dell'Università degli Studi Dell'Aquila.;
- 2) DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

3) DI DARE ATTO che:

- ❖ Competeranno alla ASL gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
 - ❖ L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99;
- 4) DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA DEL DIPARTIMENTO MeSVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

L'Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, in persona della Direttrice Prof.ssa Annamaria Cimini, in prosieguo denominato "Dipartimento MeSVA"

E

L'Azienda Sanitaria Locale Pescara, con sede legale in via Renato Paolini n. 47, 65124 Pescara, P.iva 01397530682, in persona del legale rappresentante Direttore Generale dott. Vero Michitelli, nato a (omissis), il (omissis), ivi domiciliato per la carica, in prosieguo denominata "Ente/Azienda"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale MUR/Salute n. 138/2023 recante alcune modifiche all'articolato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 (prot. 68), in particolare con riguardo ai seguenti articoli: art. 3, co. 4; art. 4, co. 2 e co. 3; art. 5, co. 6; art. 6, co. 2 e co. 3;

Vista la delibera 214/2026 del 09/07/2026 del Dipartimento MeSVA dell'Università degli Studi dell'Aquila che su conforme proposta del Consiglio di Area Didattica della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi dell'Aquila di seguito denominata Università, e l'Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, l'Università si avvale della struttura Azienda Sanitaria Locale Pescara per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

Art. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

a) l'Azienda Sanitaria Locale Pescara mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (allegato A quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa di un numero totale di 2 specializzandi per anno accademico, compatibilmente con le esigenze delle strutture ivi indicate;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

b) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di docente a contratto, (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale della/o specializzanda/o, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che la/o Specializzanda/o deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà alla/o specializzanda/o la presenza di un tutore, nominato dal Referente dell'Azienda.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi è affidato al tutor dell'Azienda.

La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Formazione prevista per gli specializzandi

La formazione della/o specializzanda/o ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12- 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del DM n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività della/o specializzanda/o è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dalla/o specializzanda/o, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale la/o specializzanda/o di volta per volta espleta le attività assistenziali.

La/o specializzanda/o è tenuta/o a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

La/o specializzanda/o nello svolgimento dell'attività assistenziale è obbligato inoltre all'osservanza dei regolamenti e delle procedure interne dell'Azienda.

Qualora si verificassero, da parte della/o specializzanda/o comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda, quest'ultima può sospendere e interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta al Dipartimento MeSVA.

Art. 6 - Assicurazione

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università contro eventuali infortuni o malattie professionali derivanti da infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla/o specializzanda/o



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA

Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

L'assicurazione per gli infortuni in itinere è a carico della/o specializzanda/o.

L'Azienda garantisce inoltre adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti a terzi dalla conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività di formazione, salvo l'utilizzo improprio e/o colpa grave della/o specializzanda/o.

Art. 7 - Tutela della Salute, Prevenzione e Sicurezza

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, lo specializzando è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante; ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione il Datore di Lavoro, il Dirigente e il preposto, sono quelli del Soggetto Ospitante.

A questo proposito, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono che:

- il Soggetto Promotore si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione alle figure dette dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- il Soggetto Ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare alle figure dette una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata; ivi compresa se necessaria per la mansione la formazione di cui all'art.111 del D.Lgs. 101/2020 relativa alla prevenzione e protezione per l'attenuazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- sul Soggetto Ospitante ricadono inoltre gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono inoltre che:

- il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che l'attività si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettano le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;
- il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali";
- il Soggetto Ospitante si impegna alla compilazione dell'All. I.

Le parti concordano inoltre che il soggetto promotore (Università AQ – Dip. MeSVA) provvede a:

- fornire, al Soggetto Ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela dello specializzando);



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

- accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (**All. I**).

Qualora l'attività di formazione dello specializzando, oggetto della convenzione, esponga lo stesso ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, il soggetto promotore (Università AQ – Dip. MeSVA), nella figura del Direttore della Scuola di Specializzazione, provvede a:

- segnalare alla struttura di radioprotezione del nostro Ateneo gli specializzandi o lo specializzando, coinvolti nell'attività oggetto della convenzione, mediante l'utilizzo della modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, disponibile sul sito di ateneo - <https://www.univaq.it/section.php?id=99> nella pagina "sicurezza e igiene sul lavoro – modulistica radioesposti" e ad attivare tutta la relativa procedura con la struttura ospitante.

Qualora l'attività di formazione dello specializzando, oggetto della presente convenzione, esponga lo stesso ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, ai sensi delle disposizioni degli artt. 111, 112, 113 e 115 D. Lgs.101/2020, con la presente convenzione si stabilisce che:

1. Il soggetto ospitante è responsabile degli obblighi elencati negli art. 111 e 112 del D. Lgs.101/2020
2. Il soggetto promotore si impegna a formulare un giudizio di idoneità preliminare sulla base di una classificazione presuntiva.
3. Il soggetto ospitante si impegna a rivalutare la classificazione dello specializzando nell'attività oggetto della convenzione, e a sottoporlo a sorveglianza sanitaria se necessario ai sensi del punto g), comma 1, art.112 del D. Lgs.101/2020.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la trasmissione delle informazioni rilevanti della sorveglianza e dell'esposizione dello specializzando, al soggetto promotore.

Art. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

L'Azienda designa la/il Responsabile della struttura dott.ssa Piera Turano, la/il Referente autorizzata/o a porre in essere tutti gli atti di competenza dell'Azienda a cui si rende necessario dare esecuzione nei rapporti con la controparte ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione; il tutto nel rispetto del sistema regolamentare interno dell'Azienda.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e per l'effetto di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE 2016(679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento") del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere per ambedue le Parti di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale esse, nell'esecuzione delle attività sopradescritte garantiscono per sé e per i propri dipendenti collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA

Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

In particolare ciascuna Parte si impegnerà a titolo esemplificativo a: a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile; b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento nonché alle istanze da qualsiasi autorità legittimata eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi; c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento. Pertanto, anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalle parti sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD) nella persona del tutor aziendale che provvederà inoltre alla designazione dei tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale incluse le spese legali che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione etc. o imputabile a fatto comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge. Si allegano le informative dei titolari: (www.asl.pe.it/datipersonali e _____)

Art. 10 - Codice Etico dell'Azienda

L'Azienda ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito www.asl.pe.it;

Il Dipartimento MeSVA si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell'Azienda, e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Il Dipartimento MeSVA si impegna, inoltre, a segnalare all'Azienda qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.

La segnalazione dovrà essere indirizzata al Responsabile.PCT.aslpe@pec.it

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'Azienda di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

Art. 11 - Durata e Recesso

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni accademici con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula su richiesta dell'Università.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi ad eccezione dei casi indicati all'art. 5.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione degli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare in via esclusiva la giurisdizione del Tribunale di Pescara.

Art 13 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17.06.2014 – Autorizzazioni: n. 8699/2011 e n. 23959/2002.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 14- Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

Dipartimento Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

La Direttrice

Prof.ssa Annamaria Cimini

Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Il Direttore

Dott. Vero Michitelli



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA

Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

ALLEGATO A

ELENCO STRUTTURE E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA

Per le attività oggetto della convenzione verrà messa a disposizione degli specializzandi la struttura UOSD Fisica Medica.

Gli specializzandi potranno usufruire della biblioteca, aule didattiche, attrezzature e strumenti didattici e tecnologici già presenti nella struttura organizzativa.

Letto, approvato e sottoscritto,

..... lì,

L'Azienda.....

IL DIRETTORE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



MESVA
Dipartimento di Medicina Clinica,
Sanità Pubblica, Scienze della Vita
e dell'Ambiente

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____
() in via _____ n° _____

In qualità di _____ del **Soggetto Ospitante**, in
riferimento alla convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29);
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett.b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs.81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett.a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D.Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D.Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D.Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D.Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D.Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 2/09/2021; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rossano Di Luzio ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1359 del 18/08/2026 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA DEL DIPARTIMENTO MESVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/8/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato